



L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE ITALIANA

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE (ARTT. 1-12)

1) IL PRINCIPIO DEMOCRATICO

La disposizione di apertura della Costituzione italiana sancisce il riconoscimento e l'acquisizione del risultato della consultazione popolare tenutasi il 2 giugno del 1946 (referendum istituzionale), con cui gli italiani avevano cancellato la forma di Stato monarchica e scelto quella repubblicana.

La Repubblica italiana trova il suo fondamento sul consenso dei governati, ciascuno dei quali ha il diritto di prendere parte, in condizioni di parità, alla vita politica del Paese. L'art. 1 della Costituzione italiana stabilisce che la sovranità appartiene al popolo: sono i cittadini i reali detentori del potere di indirizzo politico, anche se l'esercizio della sovranità si svolge prevalentemente secondo modalità e con l'ausilio di soggetti diversi da essi (democrazia indiretta).

Primario principio affermato dal Costituente è anche il riconoscimento del valore del lavoro, inteso come strumento di sviluppo della personalità umana nonché come mezzo per il progresso materiale e spirituale della società.

2) I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO

I diritti inviolabili, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione, sono le posizioni giuridiche della persona considerate essenziali, in quanto innate nella natura umana e caratterizzanti la forma dello Stato democratico e tutelati a prescindere dal dettato costituzionale.

Eventuali modifiche limitative costituirebbero non già una «revisione», ma un «sovertimento» dell'assetto costituzionale.

I diritti sono qualificati come «inviolabili» quando:

- non possono essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto costituiscono fondamento della forma di Stato repubblicana, sociale e di diritto attualmente vigente in Italia;
- sono indisponibili, intrasmissibili e irrinunciabili da parte dei loro titolari;
- sono imprescrittibili: anche se non esercitati, non cadono mai in prescrizione.

Questi diritti sono riconosciuti all'uomo sia come singolo (ad esempio il diritto al nome) sia come membro di formazioni sociali (ad esempio il diritto di associazione e di riunione).

Le formazioni sociali, che sono anche dette i «corpi intermedi», cioè famiglia, partiti politici, sindacati, società etc., costituiscono il trait d'union tra le istituzioni e il cittadino, rendendo possibile ed effettivo lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese.

3) I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Il riconoscimento dei diritti inviolabili è strettamente connesso con il concetto di «personalità», previsto nell'art. 2 della Costituzione e ribadito dall'art. 3, comma 2, laddove si afferma che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

I diritti della personalità costituiscono l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive che assicurano all'individuo la propria identità, il proprio decoro, la propria immagine, il rispetto di cui gode presso gli altri. Si tratta di diritti assoluti connessi a prerogative essenziali della persona e che, per questo motivo, si acquistano al momento della nascita e fanno capo a tutti (cittadini, stranieri e apolidi).

Sono caratterizzati dalla necessarietà, in quanto non possono mai mancare, dalla indisponibilità, non essendo trasmissibili, e dall'immodificabilità, non potendo essere modificati in senso restrittivo neppure attraverso la legge costituzionale.





Tra i diritti della personalità si possono annoverare:

- il diritto alla vita ed all'integrità fisica riconosciuto, anche se in via indiretta, dall'art. 27 della Costituzione che, vietando la pena di morte, attribuisce alla vita umana il carattere di intangibilità ponendola al di sopra della potestà punitiva dello Stato;
- il diritto all'integrità morale che consiste nel complesso delle prerogative che costituiscono la personalità di un individuo: il decoro, l'onore, il prestigio, e la reputazione della persona. Per la tutela di questo diritto il legislatore ha previsto specifiche norme penali incriminatrici quali l'ingiuria e la diffamazione, e, sul piano civilistico, l'obbligo del risarcimento dei danni, compresi quelli morali (art. 2059 c.c., art. 185 c.p.);
- il diritto all'immagine, che è tutelato dall'art. 10 c.c., il quale riconosce all'individuo la possibilità di impedire che altri facciano abuso della sua immagine;
- il diritto al nome, che rappresenta il principale mezzo di identificazione della persona. Gli artt. 6-10 c.c. provvedono a garantire l'esclusività dell'uso del proprio nome, nonché dello pseudonimo (il cd. nome d'arte) nei casi in cui acquisti la stessa importanza del nome;
- il diritto alla riservatezza, ossia il diritto alla intimità della vita privata, che deve essere salvaguardata dall'altrui curiosità. Tale diritto può venire in contrasto con il diritto di cronaca che deve essere esercitato senza travalicare i limiti che consistono nella verità dell'informazione, nella sua rilevanza sociale e in una forma espositiva che non si concreti in un linguaggio di per sé offensivo.

4) IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

In base a tale principio, sancito a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, manifesto ideologico della Rivoluzione francese, «tutti gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune».

La nostra Costituzione, frutto della lotta al fascismo, non poteva non accogliere e tutelare tale principio.

Il primo comma dell'art. 3 Cost., infatti, stabilisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali».

Così disponendo, la norma pone il principio di uguaglianza formale, che costituisce la regola fondamentale dello Stato di diritto.

Tale principio comporta due fondamentali conseguenze:

- tutti sono uguali davanti alla legge e hanno pari capacità giuridica. Questo principio è riassunto dalla nota formula presente nelle aule di tribunale: «La legge è uguale per tutti»;
- il riconoscimento della pari dignità sociale, senza alcuna distinzione legata al titolo nobiliare o di studio, al grado, all'appartenenza di classe o alla posizione e al ruolo rivestito. Dal riconoscimento della pari dignità sociale ne deriva per lo Stato (e per i cittadini) il divieto di ogni forma di discriminazione.

Il fatto che tutti gli individui siano uguali davanti alla legge, che tutti godano di pari dignità sociale e che il legislatore non possa adottare misure discriminatorie non prescrive, però, che i cittadini siano posti su un piano di assoluta parità.

Il principio di uguaglianza formale resterebbe, però, una mera enunciazione teorica se non fosse integrato dall'impegno dello Stato sociale a combattere le esasperate condizioni di disuguaglianza economica.

Il nostro ordinamento, nel costruire lo Stato sociale, ha accolto tale principio definendo la cd. uguaglianza sostanziale: il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, infatti, affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, affinché tutti i cittadini siano posti inizialmente su un piano di accettabile parità e godano allo stesso modo di determinate utilità sociali (quali l'istruzione, la salute, il lavoro), per dare pieno sviluppo alla propria persona e così, di partecipare alla gestione del paese.





5) IL PRINCIPIO LAVORISTA

La Costituzione italiana, affermando che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (art. 1), sancisce il principio lavorista: il lavoro costituisce il valore centrale dell'ordinamento e il criterio guida della politica nazionale, che deve essere indirizzata verso la massima occupazione.

La Carta costituzionale pur riaffermando i principi stabiliti dall'ideologia liberale (Stato di diritto), considera il diritto al lavoro (art. 4, comma 1, Cost.) come mezzo necessario per l'affermazione della personalità dell'individuo e nello stesso tempo come strumento di progresso materiale e sociale (art. 4, comma 2, Cost.).

In quest'ottica, il lavoro rappresenta il primo e fondamentale diritto sociale, in quanto costituisce idealmente la fonte privilegiata di sostentamento dell'individuo e rappresenta uno strumento imprescindibile per affermare la sua autonomia e indipendenza per consentirgli l'esercizio di ogni altro diritto costituzionalmente garantito.

6) IL PRINCIPIO AUTONOMISTA

Contrapponendosi all'ordinamento fascista, che aveva cancellato qualsiasi istanza pluralistica, la Costituzione italiana sancisce il principio del pluralismo territoriale, ossia il riconoscimento dell'esistenza di centri di potere autonomi, diversi dallo Stato più vicini ai cittadini, dotati di differenti gradi di autonomia.

Nell'art. 5 della Costituzione viene affermato, in subordine all'intangibile principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, sia il principio del decentramento dei poteri che quello della promozione e del riconoscimento delle autonomie locali (Regioni, Province, Comuni etc.).

Tre sono i punti fondamentali da evidenziare:

1. l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, inteso come limite invalicabile al riconoscimento da parte dello Stato e alla promozione delle autonomie locali;
2. l'attuazione da parte dello Stato del più ampio decentramento amministrativo nella erogazione dei servizi che attua in prima persona;
3. l'adeguamento della legislazione dello Stato alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, attraverso il riconoscimento e la creazione di enti territoriali espressione dello Stato comunità.

7) LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Il contenuto normativo dell'art. 6 Cost., che sancisce la tutela delle minoranze linguistiche da parte della Repubblica, costituisce la principale, ma non esclusiva, espressione del nuovo indirizzo politico adottato in relazione alle minoranze dopo la caduta del regime fascista e la costituzione di uno Stato democratico.

L'art. 6 della Costituzione oltre a vietare, alla stregua dell'art. 3, ogni discriminazione, vale a dire un trattamento peggiorativo fondato sulla diversità di lingua, offre una tutela positiva, al fine di conservare il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze in ossequio ai principi di pluralismo e tolleranza.

Dal punto di vista della legislazione ordinaria, la L. 15 dicembre 1999, n. 482 è intervenuta per assicurare interventi a tutela del patrimonio culturale e linguistico di tutte le minoranze storiche (albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo) a livello di scuole, università, amministrazioni pubbliche, favorendone la conoscenza, l'uso, la conservazione.

Uno status giuridico privilegiato è riconosciuto alle minoranze nazionali (francofona in Valle d'Aosta, germanofona in Trentino, slovena in Friuli-Venezia Giulia) attraverso una legislazione di rango costituzionale (gli Statuti delle Regioni speciali) e la relativa normativa di attuazione.





8) I RAPPORTI TRA STATO ITALIANO E CHIESA CATTOLICA

Nel nostro Paese vige il principio di laicità in base al quale ogni individuo è libero di credere o non credere alla religione che gli è più vicina.

Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano, essi sono disciplinati dall'art. 7 Cost. in base a cui sono fissate tre distinte statuizioni:

- 1) il riconoscimento dell'originarietà e dell'autonomia della Chiesa cattolica;
- 2) la conferma che i rapporti tra la Chiesa e lo Stato sono regolati dai Patti Lateranensi;
- 3) la garanzia che lo Stato italiano non sarebbe più ricorso in via primaria ad una regolamentazione unilaterale di tale rapporti.

In particolare, il comma 1 dell'art. 7 puntualizza il principio della contemporanea vigenza di due istituzioni indipendenti e sovrane che esercitano autonomamente («ciascuno nel proprio ordine») le loro potestà (cd. ordinamenti giuridici primari).

L'art. 7, al comma 2, quindi, sancisce che la regolamentazione delle materie mixtae (materie cioè che presentano aspetti appartenenti sia allo Stato che alla Chiesa) vada fatta in base ai Patti Lateranensi, firmati il 1929 tra il Capo del Governo italiano Benito Mussolini e il Cardinale Gasparri delegato del Papa.

9) I RAPPORTI TRA LO STATO E LE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE

La disciplina dei culti differenti dalla religione cattolica è contenuta nell'art.8 della Costituzione.

In particolare, le confessioni acattoliche godono di una posizione di autonomia ed indipendenza che si sostanzia nell'autodeterminazione e nell'autorganizzazione, sia pure con il limite del rispetto «dell'ordinamento giuridico italiano», e del principio del buon costume, pena la loro illiceità.

Tale autonomia ed indipendenza attiene, dunque, alla sfera interna dell'attività dei culti acattolici, in quanto l'attività esterna e in particolare i rapporti con lo Stato sono oggetto di intese («principio pattizio»).

La scelta di utilizzare strumenti di regolazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose diversi da quelli adoperati con la Chiesa cattolica, ha comportato una situazione di tutela privilegiata della confessione cattolica rispetto alle altre. La natura discriminatoria di tale situazione è stata causata dal ritardo con cui lo Stato, da un lato, ha proceduto a stipulare le intese con le confessioni acattoliche, riconoscendo loro dignità e tutela, dall'altro ha provveduto a rivedere i Patti Lateranensi, eliminando la definizione della religione cattolica come religione di Stato.

10) IL PRINCIPIO CULTURALE E AMBIENTALISTA

L'art. 9 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

Tale disposizione, che delinea i tratti della cd. «Costituzione culturale» coinvolgendo pubblici poteri e privati, enuncia due principi fondamentali:

- la promozione e lo sviluppo di cultura e ricerca: la Repubblica in tutte le sue articolazioni si impegna ad incentivare il progresso culturale, scientifico e tecnico del paese, in competizione con i Paesi più progrediti, evitando in ogni caso di imporre modelli, modalità e obiettivi e salvaguardando la libertà dell'arte e della scienza;
- la tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali: a tal fine i compiti di tutela da parte dello Stato hanno una portata più ampia rispetto a una concezione essenzialmente difensiva dei beni paesaggistici, culturali e ambientali.

Dell'articolo va comunque privilegiata una lettura unitaria, nel senso che «sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile».

Migliorare il livello culturale dei consociati impone, infatti, non solo di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico, ma anche di valorizzarli in termini di memoria culturale da alimentare garantendone la fruibilità.

D'altra parte, l'intervento dei pubblici poteri non può intaccare la libertà di chi fa cultura e ricerca, non potendo cioè imporre una propria prospettiva di sviluppo culturale, celando in questo modo l'affermazione di una cultura di regime.





11) LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO

Nell'ordinamento giuridico italiano la condizione giuridica dello straniero è prevista dalla Costituzione ed è disciplinata dalla legislazione ordinaria.

Per quanto riguarda il dettato costituzionale, l'art. 10, comma 2, delega la legislazione ordinaria per la regolazione della condizione giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Il successivo comma 3 dell'art. 10 stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Il comma 4, infine, vieta l'extradizione per motivi politici, ovvero la consegna da parte dello Stato italiano a un altro Stato di un individuo condannato o accusato di crimini commessi per opporsi a regimi illiberali o per affermare un diritto di libertà il cui esercizio nel suo Paese è negato.

Per quanto riguarda la legislazione ordinaria, la disciplina principale è dettata dal D.Lgs. 25-7-1998, n. 286 che istituisce il cd. Testo Unico sull'immigrazione.

In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 286/1998 definisce stranieri i «cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi».

Dunque, secondo il dettato dell'art. 1, bisogna distinguere fra cittadini appartenenti all'Unione europea e cittadini non appartenenti all'Unione europea.

In particolare, per quanto riguarda i primi, si applica il paragrafo 1 dell'articolo 21 TFUE in base a cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Per quanto riguarda i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato allo straniero in possesso di:

- passaporto valido o documento equipollente;
- visto d'ingresso, rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

12) IL RIPUDIO DELLA GUERRA

L'art. 11 Cost. enuncia i principi che chiariscano la posizione dell'Italia rispetto alla guerra e alle limitazioni della sovranità nazionale, ritenute necessarie al fine di consentire l'ammissione della Repubblica italiana all'ONU.

Le limitazioni cui si fa riferimento sono da intendersi come relative ad operazioni di carattere militare in un contesto in cui l'Italia, da poco uscita dalla Seconda guerra mondiale, rinunciava all'uso della forza bellica e desiderava inserirsi in meccanismi di risoluzione delle controversie che l'ONU aveva predisposto, accettandone i condizionamenti.

Nonostante fosse questa la ratio dell'art. 11 Cost., si ritenne che il riferimento alle «limitazioni di sovranità» si potesse intendere in un'accezione così ampia da consentire anche l'adesione dell'Italia alle Comunità europee.

13) IL TRICOLORE ITALIANO COME BANDIERA DELLA REPUBBLICA

La bandiera costituisce il vessillo scelto dal Costituente, caratterizzato da tre fasce verticali di uguali dimensioni e ispirato al modello francese del 1790 ove le tre bande uguali (utilizzate successivamente da tutte le democrazie europee con differenti colorazioni) rappresentano i tre cardini (libertà, uguaglianza, fraternità) che costituiscono la matrice ideologica e libertaria comune degli Stati democratici.

La collocazione della disposizione sulla bandiera nazionale, all'interno dei principi fondamentali, appare particolarmente significativa; infatti in tal modo si è voluto attribuire alla norma un forte grado di rigidità tale da sottrarla alla «revisione ordinaria» e a un eventuale attacco di un «ideologia contraria e antidemocratica».

Pertanto, come sottolineato dalla Corte costituzionale, la bandiera, nell'ottica democratica, rappresenta «simbolicamente un certo Paese, l'identità di un determinato Stato e se mai, anche l'ideologia che la maggioranza del popolo di quest'ultimo accetta e propone al confronto democratico» (sent. 189/1987).

